

COMUNE DI ROCCA DI BOTTE

PROVINCIA DI L'AQUILA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16	Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE RIDUZIONI PER L'EMERGENZA COVID 19 – ANNO 2021.
Data 31/07/2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **Luglio**, alle ore **18:05** in modalità videoconferenza, regolarmente convocato con appositi avvisi, spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in prima convocazione il Consiglio Comunale alla presenza dei Sigg.ri:

	<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
Sindaco: MARZOLINI FERNANDO ANTONIO	X	
Consiglieri CAMERLENGO LUCIANO	X	
D'AMICO ALESSANDRA	X	
BONANNI PIERLUIGI	X	
BONANNI CHRISTIAN	X	
CORONI DIEGO		X
FERRARI ROBERTA	X	
FALABELLA ANTONELLA	X	
MAIALETTI MAURO		X
D'ONOFRIO CLAUDIA		X
GALLIZZI ANDREA		X
TOTALE	7	4

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Persano Barbara** ;

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Fernando Antonio Marzolini**.

Il Presidente riconosciuto il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti:

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1) **Richiamare** la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** integralmente l'allegata proposta di deliberazione.

Inoltre con separata votazione:

Favorevole all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di **ROCCA DI BOTTE**

Provincia di L'Aquila

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE RIDUZIONI PER L'EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2021 -

IL SINDACO

Premesso che:

- Come previsto dall'art. 28 comma 2 del regolamento per l'applicazione della TARI approvato con delibera di **Consiglio Comunale n. 11 del 28-06-2021** il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per le altre ragioni di rilevante interesse pubblico;
- con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 12 del 28-06-2021** è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021 senza aver considerato gli scostamenti attesi dai costi variabili e fissi di cui all'art. 7 bis del M.T.R. inserito dalla delibera ARERA n. 238/2020/R/rif. legati all'emergenza COVID 19;
- con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 13 del 28-06-2021** sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2021 senza aver considerato gli scostamenti attesi dai costi variabili e fissi di cui all'art. 7 bis del M.T.R. inserito dalla delibera ARERA n. 238/2020/R/rif. legati all'emergenza COVID 19;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, come modificato dall'art. 2 comma 4 del decreto legge 30 giugno 2021 n. 90, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **31 luglio 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, del decreto legge n. 73/2021, i comuni possono concedere le previste riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo comunque la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, e che resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è

quello determinato dal decreto di cui al comma 2 dello stesso articolo 6;

Visto il riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto per il **Comune di ROCCA DI BOTTE** un contributo di € **8.707,74 (ALL. 1)** finalizzato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche;

Visto l'articolo 6 comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto per il **Comune di ROCCA DI BOTTE** un contributo di € **5.651,41 (ALL. 2)** finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Viste le risorse assegnate per l'anno 2020 e non utilizzate pari ad € **12.937,48 (ALL. 3)** di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto al Ministero dell'Interno n. 59033 del 1 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23-04-2021;

Il Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, **esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti**. Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:
«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Per la specificità che le caratterizzano, le agevolazioni legate all'emergenza COVID-19, sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative, in deroga a quanto disposto dal vigente regolamento TARI all'art. 31 comma 2 approvato con **delibera di C.C. n. 11 del 28-06-2021**;

Ritenuto di prevedere, a norma **dell'art. 28 comma 2** del regolamento TARI e **limitatamente all'anno 2021**, a seguito dell'emergenza COVID-19, le seguenti riduzioni:

a) riduzione della tariffa tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le seguenti categorie di **utenze non domestiche** con le percentuali riportate nel prospetto:

Categoria	Utenze	Somma Imposta	Riduzione	Importo Ridotto	Tassa 2021
T0101-MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	1	€ 563,63	100%	€ 563,63	€ -
T0108-UFFICI AGENZIE	2	€ 358,90	100%	€ 358,90	€ -
T0111-EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	1	€ 213,84	100%	€ 213,84	€ -
T0112-ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	4	€ 905,82	100%	€ 905,82	€ -
T0115-ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1	€ 987,50	100%	€ 987,50	€ -

T0116-RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	1	€ 830,20	100%	€ 830,20	€ -
T0117-BAR CAFFE PASTICCERIA	1	€ 872,76	100%	€ 872,76	€ -
T0118-SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	1	€ 237,00	100%	€ 237,00	€ -
T0119-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4	€ 624,10	100%	€ 624,10	€ -
TOTALI	16	€ 5.593,75		€ 5.593,75	

L'onere finanziario per le riduzioni di cui al punto a), sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € **5.593,75**;

b) **riduzione** della tariffa tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le seguenti categorie di **utenze domestiche** con le percentuali riportate nel prospetto:

Categoria	Utenze	Somma Imposta	Riduzione	IMPORTO RIDOTTO	Tassa 2021
T0001-CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	430	€ 42.505,17	9,00%	€ 3.825,47	€ 38.679,70
T0002-CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	380	€ 61.264,85	9,00%	€ 5.513,84	€ 55.751,01
T0003-CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	307	€ 71.127,06	4,10%	€ 2.916,21	€ 68.210,85
T0004-CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	40	€ 10.827,70	4,10%	€ 443,94	€ 10.383,76
T0005-CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	7	€ 2.627,37	4,10%	€ 107,72	€ 2.519,65
T0006-CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	3	€ 1.213,70	4,10%	€ 49,76	€ 1.163,94
TOTALI	1167	€ 189.565,85		€ 12.856,93	€ 176.708,92

L'onere finanziario per le riduzioni di cui al punto b), sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € **12.856,93**

Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dal Fondo per la TARI anno 2020 inserito nel rendiconto 2020 i cui fondi sono stati assegnati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto al Ministero dell'Interno n. 59033 del 1 aprile 2021;

Di dare atto che i fondi statali di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021 che ammontano ad € **8.707,74**, saranno utilizzati come **solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie**;

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, l'agevolazione è applicata alle utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nella lista di carico alla data del 30 giugno 2021 senza la necessità di presentare apposita comunicazione o dichiarazione da parte del contribuente.

Di dare atto altresì che alle tariffe approvate con delibera di **Consiglio Comunale n. 13 del 28-06-2021** non è stato applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, pari al 5% in quanto il tributo provinciale sarà accreditato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate alla Provincia.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all'emergenza COVID-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie di agevolazioni e fino alla concorrenza della tassa (parte fissa e variabile) dovuta per l'anno 2021, in deroga a quanto disposto dal vigente Regolamento TARI all'articolo 31, comma 2 approvato con **delibera consiliare n. 13 del 28-06-2021**;
- 3) di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2021;
- 4) di concedere limitatamente all'anno 2021, a seguito dell'emergenza COVID le **riduzioni** della tariffa tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, alle seguenti categorie di **utenze non domestiche** con le percentuali riportate nel prospetto:

Categoria	Utenze	Somma Imposta	Riduzione%	Importo Ridotto	Tassa 2021
T0101-MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	1	€ 563,63	100%	€ 563,63	€ -
T0108-UFFICI AGENZIE	2	€ 358,90	100%	€ 358,90	€ -
T0111-EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	1	€ 213,84	100%	€ 213,84	€ -
T0112-ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	4	€ 905,82	100%	€ 905,82	€ -
T0115-ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1	€ 987,50	100%	€ 987,50	€ -
T0116-RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	1	€ 830,20	100%	€ 830,20	€ -
T0117-BAR CAFFE PASTICCERIA	1	€ 872,76	100%	€ 872,76	€ -
T0118-SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	1	€ 237,00	100%	€ 237,00	€ -
T0119-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4	€ 624,10	100%	€ 624,10	€ -
TOTALI	16	€ 5.593,75		€ 5.593,75	

- 5) di dare atto che l'onere finanziario per le riduzioni relative alle utenze non domestiche, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad **€ 5.593,75** la cui copertura finanziaria è assicurata da fondi statali utilizzando l'art. 6, comma 1, D.L. 25-05-2021 n. 73 finanziato per € 5.651,41 e utilizzato per **€ 5.593,75** (ALL. 3);
- 6) di concedere limitatamente all'anno 2021, a seguito dell'emergenza COVID le **riduzioni** della tariffa tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile alle seguenti categorie di **utenze domestiche** con le percentuali riportate nel prospetto:

Categoria	Utenze	Somma Imposta	Riduzione	IMPORTO RIDOTTO	Tassa 2021
T0001-CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	430	€ 42.505,17	9,00%	€ 3.825,47	€ 38.679,70
T0002-CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	380	€ 61.264,85	9,00%	€ 5.513,84	€ 55.751,01
T0003-CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	307	€ 71.127,06	4,10%	€ 2.916,21	€ 68.210,85
T0004-CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	40	€ 10.827,70	4,10%	€ 443,94	€ 10.383,76
T0005-CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	7	€ 2.627,37	4,10%	€ 107,72	€ 2.519,65
T0006-CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	3	€ 1.213,70	4,10%	€ 49,76	€ 1.163,94
TOTALI	1167	€ 189.565,85		€ 12.856,93	€ 176.708,92

- 7) di dare atto che l'onere finanziario, a seguito dell'emergenza COVID, per le utenze domestiche, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € **12.856,93** la cui copertura finanziaria è assicurata da fondi statali utilizzando il Fondo per TARI anno 2020 allocato nel rendiconto anno 2020 tra l'avanzo vincolato (Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 59033 del 01/04/2021) finanziato per € 12.937,48 e utilizzato per € **12.856,93** (ALL. 3);
- 8) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
- 9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con **Deliberazione Consiliare n. 11 del 28-06-2021**, da applicare a far data dal 01-01-2021;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 11) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;
- 12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, con D.Lgs n. 267/2000, al fine di consentire agli uffici comunali di porre in essere con tempestività i conseguenti adempimenti.

Il Sindaco

F.to *Fernando Antonio Marzolini*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS.VO N. 267/2000

in ordine alla regolarità tecnica: favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monia Iale

in ordine alla regolarità contabile: favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monia Iale

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to **Fernando Antonio Marzolini**

Il Segretario Comunale
F.to **Dott.ssa Persano Barbara**

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

PUBB. N° 182

ATTESTA


Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi:
-mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.124. c.1 del T.U. 18.08.2000, N. 267).

Dalla residenza comunale li **5/8/2021**

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Persano Barbara



Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
.....al.....
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. N. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale

